

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197 del 29 luglio 2009)

A pagina 76, criterio 10.1, terzo capoverso:

anziché: «Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile:

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 A, OCSE 301 E, ISO 7827, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 70 % entro 28 giorni,
- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 60 % entro 28 giorni,
- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733 evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 80 % entro 28 giorni,
- o, nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un equivalente livello di biodegradazione o eliminazione.»

leggi: «Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile:

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 A, OCSE 301 E, ISO 7827, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 70 % entro 28 giorni,
- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 60 % entro 28 giorni,
- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733 evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 80 % entro 28 giorni,
- o, nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un equivalente livello di biodegradazione.»

a pagina 76, criterio 10.2, terzo capoverso:

anziché: «Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile:»,

leggi: «Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile negli impianti di trattamento delle acque reflue:»;

a pagina 77, il titolo del criterio 18:

anziché: «Impurità nei pigmenti: materia colorante insolubile caratterizzata da affinità con la fibra»

leggi: «Impurità nei pigmenti: materia colorante insolubile senza affinità con la fibra»;

a pagina 79, criterio 22:

anziché: «22. Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

22.1. Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

- C.I. Rosso di base 9,
- C.I. Blu disperso 1,
- C.I. Rosso acido 26,
- C.I. Viola di base 14,
- C.I. Arancio disperso 11,

- C. I. Nero diretto 38,
- C. I. Nero diretto 6,
- C. I. Nero diretto 28,
- C. I. Nero diretto 3.»

leggi: «22. Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

22.1. Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

- C.I. Rosso di base 9,
- C.I. Blu disperso 1,
- C.I. Rosso acido 26,
- C.I. Viola di base 14,
- C.I. Arancio disperso 11,
- C.I. Nero diretto 38,
- C.I. Blu diretto 6,
- C.I. Rosso diretto 28,
- C.I. Giallo disperso 3.»

a pagina 83, criterio 32.2:

anziché: «32.2. I prodotti in poliuretano devono soddisfare il criterio di cui al punto 8.1 relativo ai composti organostannici e il criterio di cui al punto 8.2 sull'emissione nell'atmosfera di diisocianati aromatici.»

leggi: «32.2. I prodotti in poliestere devono soddisfare il criterio di cui al punto 8.1 relativo al contenuto di antimonio e il criterio di cui al punto 8.2 sull'emissione di COV durante la polimerizzazione.»

a pagina 84, criterio 34:

anziché: «Le variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura non devono superare:

- più o meno 2 % per le tende ed i tessuti da arredamento sfoderabili e lavabili,
- meno dell'8 % o più del 4 % per altri prodotti tessuti e beni durevoli non tessuti, altri prodotti in maglia o articoli in spugna.»

leggi: «Le variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura non devono superare:

- più o meno 2 % per le tende ed i tessuti da arredamento sfoderabili e lavabili,
 - più di - 8 % o più di + 4 % per altri prodotti tessuti e beni durevoli non tessuti, altri prodotti in maglia o articoli in spugna.»
-